



# IL FISCO SEMPLICE

u. 5  
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Riforma fiscale

#### Revisione dei redditi di lavoro dipendente: cosa manca?

##### Premessa

Lo scorso 30 aprile, il Governo ha approvato, in via preliminare, **il secondo decreto attuativo di riforma dell'IRPEF**.

Tale provvedimento opera una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (**IRPEF**).

Con specifico riferimento ai **redditi di lavoro dipendente**, vengono ampliate le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, vengono esclusi i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

**La misura più dibattuta contenuta nel decreto attuativo** è – senza ombra di dubbio – **l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di una indennità, pari a 100 euro, in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, con coniuge ed almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico.**

La misura rappresenta un **ulteriore sostegno ai redditi bassi** e, di conseguenza, un **impulso ai consumi**, ma **l'obiettivo di fondo deve essere quello di detassare, in maniera strutturale, le tredicesime mensilità.**

Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega per la Riforma fiscale.

##### L'aforisma del mese

*Ogni colpo che viene esploso, ogni nave da guerra che viene inviata, ogni razzo che viene sparato, significa, in ultima analisi, un furto a coloro che soffrono la fame e non sono nutriti, coloro che hanno freddo e non sono vestiti. Il mondo in armi non sta spendendo soltanto dei soldi. Sta spendendo il sudore dei suoi lavoratori, il genio dei suoi scienziati, le speranze dei suoi bambini.*  
– Dwight David Eisenhower

## Revisione dei redditi di lavoro dipendente: necessari ulteriori interventi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge Delega per la riforma fiscale

Secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega per la riforma fiscale, **l'abbassamento del cuneo fiscale gravante sui lavoratori dovrà passare anche attraverso un rafforzamento degli attuali incentivi fiscali sul welfare aziendale**. Secondo il Legislatore delegante, l'affermazione del principio di equità orizzontale non può prescindere dal riordino – in maniera sistematica – dell'istituto del welfare aziendale.

Il criterio direttivo mira, dunque, ad un abbassamento della pressione fiscale gravante sui lavoratori attraverso un rafforzamento dei regimi fiscali di favore previsti nell'ambito del welfare aziendale.

In primo luogo, sarebbe opportuno un **aggiornamento del limite di non concorrenza al reddito dei fringe benefit**, ossia di quei compensi in natura attualmente esenti fino al limite di 258,23 euro annui per lavoratore.

Pertanto, in luogo di interventi temporanei (come quelli posti in essere, da ultimo, nel 2023 con il "Decreto Lavoro" e nel 2024 con la Legge di Bilancio), non in grado di costituire misure di effettivo sostegno al reddito dei lavoratori, è possibile immaginare, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale, un **adeguamento strutturale e non emergenziale della soglia di esenzione prevista dalla disciplina generale sui fringe benefit, pari a 258,23 euro annui e non più parametrata all'attuale costo della vita**.

In secondo luogo, sarebbe opportuno **valorizzare specifici benefit che possono contribuire a qualificare il welfare aziendale come un fondamentale pilastro a sostegno del "welfare state"** ma che, invece, non riescono ad essere adeguatamente valorizzati per incidere in maniera positiva sulla sfera privata e lavorativa dei dipendenti.

Il riferimento è, anzitutto, alla mobilità sostenibile, che ha, ormai, sostituito i desueti mezzi di trasporto adoperati per il tragitto "casa-lavoro" (ad esempio, la navetta aziendale). Essa consiste in un sistema di mobilità messo a disposizione da nuovi player delle green economy, i quali offrono agli utenti la possibilità di accedere in modo immediato e pratico a servizi di trasporto che rendono gli spostamenti più veloci ed efficaci

e permettono, al contempo, di ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico degli spostamenti stessi.

Un ulteriore intervento di riforma, si spera possa riguardare la cosiddetta **"bilateralità"**, fenomeno che non trova attualmente ingresso nella disciplina fiscale del welfare aziendale.

Si sta costantemente affermando il ruolo dell'ente bilaterale quale sede privilegiata di confronto e di collaborazione tra le parti sociali, in ambiti tematici legati alla creazione e al consolidamento dell'occupazione, oltre che all'assistenza e al sostegno dei lavoratori e allo sviluppo delle pratiche di welfare aziendale.

Prevedere un regime fiscale che escluda, espressamente, dal reddito di lavoro dipendente i contributi versati agli enti bilaterali, nonché le prestazioni rese da questi ultimi ai lavoratori iscritti, non solo garantirebbe la finalità di tale contribuzione ma incentiverebbe, altresì, i datori di lavoro ad affidarsi all'importante azione di assistenza di tali enti in attuazione di idonee politiche di welfare aziendale.

**In attuazione dei principi espressi dalla Legge Delega per la riforma fiscale, particolare attenzione dovrebbe essere riservata anche all'assistenza sanitaria e al ruolo che la stessa – tanto nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, quanto in quello dei piani di welfare aziendale – può svolgere a beneficio dei singoli lavoratori e dell'intera collettività di contribuenti.**

**Allo stesso modo, il Legislatore delegato dovrebbe aggiornare e migliorare la leva fiscale che incentivi lo sviluppo, nell'ambito del welfare aziendale, della previdenza complementare.**

Pertanto, per salvaguardare e consolidare la finalità dell'assistenza sanitaria e della previdenza complementare, come stabilito dalla Legge Delega, potrebbe essere opportuno provvedere ad innalzare il limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi versati dal datore di lavoro a tali scopi (**3.615,20 euro, il limite di non concorrenza dei contributi di assistenza sanitaria; 5.164,57 euro, il limite di non concorrenza dei contributi di previdenza complementare**), alleggerendo, oltretutto, gli oneri a carico dei pilastri pubblici sanitari e previdenziali.

**Senza dimenticare, poi, l'intenzione del Legislatore delegante di modificare, strutturalmente, l'attuale disciplina sui premi di produttività.** Infatti, la Legge Delega prevede l'applicazione – in luogo delle aliquote per

scaglioni di reddito – di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, sui premi di produttività.

È possibile immaginare che il principio direttivo contenuto nella Legge Delega intenda affidare al Legislatore delegato il compito di potenziare – attraverso una misura dal carattere strutturale e non temporaneo – l'istituto della produttività, rivelatosi un importante strumento di sostegno al reddito per i lavoratori, grazie al regime fiscale agevolato riservato ai premi monetari

(imposta sostitutiva), nonché alla possibilità, per i lavoratori, di convertire il premio monetario in beni e servizi di welfare aziendale, non soggetti a tassazione e contribuzione.

**Alla luce delle brevi riflessioni svolte, è evidente che una complessiva ed organica revisione dei redditi di lavoro dipendente necessita di ulteriori importanti interventi, dettati, tra l'altro, dalla stessa Legge Delega per la riforma fiscale.**

